

Fatturazione Elettronica B2B ... questa sconosciuta!

Umberto Zanini

*Dottore Commercialista e Revisore Legale
Chartered Accountant in England and Wales*



Agenda

L'obbligo di fatturazione elettronica alla PA tramite SdI

L'obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SdI


La fattura elettronica Europea

Conclusioni



**L'obbligo di fatturazione
elettronica alla PA tramite SdI**

Obbligo di fattura elettronica B2G in Europa



2005

2008

2011

2014

2017

Danimarca, 1 febbraio 2005
OIOUBL (UBL)

Svezia, 1 luglio 2008
Svefaktura (UBL)
www.sfti.se

Norvegia, 2011
PEPPOL (UBL)

Austria, 1 gennaio 2014
ebInterface, PEPPOL (UBL)
www.erb.gv.at

Italia, 6 giugno 2014
FatturaPA (XML)
www.fatturapa.gov.it

Slovenia, 1 gennaio 2015
E-SLOG XML (XML)
www.ujp.gov.si


Spagna, 15 gennaio 2015
Facturae (XML)
PGEFe

Francia, 2017
Invoice UBL V2 – UN CEFACCT CII
Chorus Pro


Belgio, 1 gennaio 2017
PEPPOL UBL 2.1
Mercurius

Olanda, 1 gennaio 2017
PEPPOL UBL
Digipoort

N° di fatture elettroniche inviate alla PA con SDI → 88.352.645



% di fatture scartate







**L'obbligo di fatturazione
elettronica B2B/B2C tramite SdI**

Composizione del gap IVA anno 2014*

Evasione con consenso	Omessa certificazione e dichiarazione di ricavi previo accordo tra il fornitore e l'acquirente	15 Mld
Evasione senza consenso	Omessa dichiarazione di ricavi regolarmente certificati in cui non esiste accordo tra le parti (e.g. omessa registrazione delle fatture di vendita)	17 Mld
Truffe e frodi	Truffe e frodi di vario genere	
Omesso versamento	Omesso versamento dell'IVA dichiarata	8 Mld
Totale		40 Mld

* Fonte: elaborazioni Agenzia delle Entrate



Diretta interazione

Legge 27 dicembre 2017 n.205

- L'obbligo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra **soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**
- **Le fatture elettroniche devono essere emesse esclusivamente tramite il SdI**
- Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari, **ferme restando le responsabilità** del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio
- Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei **consumatori finali** sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

Legge 27 dicembre 2017 n.205

- Sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel "**regime di vantaggio**" (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che applicano il "**regime forfettario**" (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- Potranno essere **individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea**
- Rimane l'obbligo della trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse/ricevute **fatture elettroniche**
- La trasmissione telematica dei dati delle fatture deve essere effettuata entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

Legge 27 dicembre 2017 n.205

- In caso di emissione di fattura utilizzando modalità diverse dal SdI, **la fattura si intende non emessa** e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 471/97
- Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/97, devono adempiere agli **obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio**
- Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del DMEF 17 giugno 2014, si **intendono soddisfatti** per tutte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e **memorizzati** dall'Agenzia delle entrate

Legge 27 dicembre 2017 n.205

- Il termine di decadenza IVA e IIDD sono **ridotti di due anni se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti** ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad **euro 500**
 - Agli esercenti arti e professioni ed alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:
 - a) **gli elementi informativi necessari** per la predisposizione dei **prospetti di liquidazione periodica dell'IVA**;
 - b) una bozza di **dichiarazione annuale dell'IVA** e di **dichiarazione dei redditi**, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
 - c) le bozze dei **modelli F24** di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Se i suddetti soggetti si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti e vendite**

Legge 27 dicembre 2017 n.205

- L'obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SdI si applica alle fatture emesse a partire dal **1° gennaio 2019**, e dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è **abrogato**
- L'obbligo di fatturazione elettronica viene anticipato al **1° luglio 2018** per:
 - a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una PA, rilevando che per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136**

La fattura elettronica B2B

- Formato **XML** conforme alle “*Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio*” (v 1.2.1)
- Firma digitale + riferimento temporale secondo i seguenti due formati:
 - CAdES** ---> **.xml.p7m**
 - XAdES** ---> **.xml**
- Sigillo digitale Agenzia Entrate **XAdES** (servizio Web «*Fatture e corrispettivi*»)
- La fattura elettronica XML può contenere allegati
- Il file della fattura elettronica può essere :
 - un file per **singola fattura**
 - un file contenente un **lotto di fatture**

Il servizio di trasmissione tramite SDI

- La veicolazione della fattura al destinatario verrà eseguita:
 - tramite PEC se compilato il campo **<PECDestinatario>**
 - tramite il canale concordato con Sogei (cessionario/committente o provider) se compilato il campo di 7 caratteri **<CodiceDestinatario>**

- **La trasmissione al SDI** della fattura elettronica può essere fatta tramite i canali già in uso con la PA: PEC (30 MB), SDICOOP (5MB), SDIFTP (150 MB), SPCCOOP (5 MB), WEB servizio «*Fatture e corrispettivi*» (5 MB)


- **La ricezione dal SDI** della fattura elettronica può essere fatta tramite i canali già in uso con la PA: PEC, SDICOOP, SDIFTP


La fattura elettronica B2B

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ns2:FatturaElettronica versione="FPR12" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>ZNNMRT63S09H870Y</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>0</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      <PECDestinatario>u.zanini@legalmail.it</PECDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>02109100368</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>ZNNMRT63S09H870Y</CodiceFiscale>
      - <Anagrafica>
        <Nome>UMBERTO</Nome>
        <Cognome>ZANINI</Cognome>
      </Anagrafica>
      <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
    </DatiAnagrafici>
    - <Sede>
      <Indirizzo>Via Schiocchi</Indirizzo>
      <NumeroCivico>12</NumeroCivico>
      <CAP>41126</CAP>
      <Comune>Modena</Comune>
      <Provincia>MO</Provincia>
      <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
  </CedentePrestatore>
  - <CessionarioCommittente>
    - <DatiAnagrafici>
      - <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>02060060361</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      - <Anagrafica>
        <Denominazione>Eurodata Srl</Denominazione>
      </Anagrafica>
    </DatiAnagrafici>
```



Codice destinatario o PEC del destinatario







La fattura elettronica Europea

Perché le direttiva 2014/55/UE

- **Tanti formati e scarsa interoperabilità tra loro**
- **Assenza di una norma Europea**
- **Costi eccessivi e scarsa concorrenza**

Obiettivi della direttiva 2014/55/UE

- **Elaborare un modello semantico dei dati degli elementi essenziali della e-fattura**
- **Assicurare l'interoperabilità semantica**
- **Automatizzare l'elaborazione dei dati contenuti in fattura**

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017

Articolo 1

” Con la presente decisione sono pubblicati il riferimento alla norma europea sulla fatturazione elettronica «**EN 16931-1:2017, Fatturazione elettronica — Parte 1: Modello semantico di dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica**» e l'elenco delle sintassi con riferimento «**CEN/TS 16931-2:2017, Fatturazione elettronica — Parte 2: Elenco delle sintassi conformi alla norma EN 16931-1**», come indicato nell'allegato della presente decisione.”

1

ALLEGATO

ELENCO DELLE SINTASSI

” L'elenco delle sintassi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/55/UE è fornito dal CEN nella clausola 7 della norma CEN/TS 16931-2:2017, pubblicata il 28 giugno 2017. Le due sintassi sono le seguenti:

1. Il messaggio **Cross Industry Invoice XML dell'UN/CEFACT** come specificato negli schemi XML 16B (SCRDM — CII)
2. I messaggi di fattura e nota di credito **UBL** definiti nella norma ISO/IEC 19845: 2015.”

2



Conclusioni

- La fattura elettronica B2B/B2C tramite SDI è un **obbligo normativo**
- Cambia il **modello di business** dell' Agenzia delle Entrate
- Il formato XML consente una **elaborazione automatica delle fatture**
- **Ciclo passivo:** l'azienda riceverà i dati delle fatture in tempo reale
- **Ciclo attivo:** i provider avranno i dati delle fatture prima ancora dei clienti
- La fattura XML/SDI consente l'attivazione di **soluzioni innovative di SCF**
- Altri Stati Membri seguiranno nei prossimi anni l'esperienza Italiana

Grazie per l'attenzione!

eInvoicing
eArchiving
eSupply Chain Finance
Blockchain & DLT

Umberto Zanini

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Chartered Accountant in England and Wales

www.umbertozanini.it
[umzanini @tin.it](mailto:umzanini@tin.it)